

***Informativa per la clientela di studio***

N. 164 del 31.10.2012

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

**OGGETTO: I nuovi obblighi per i contratti agroalimentari**

*Il c.d. Decreto Liberalizzazioni, D.L. n.1/2012 ha introdotto dallo scorso 24 ottobre 2012 **nuove regole per il settore agroalimentare**:*

- l'obbligo del contratto scritto per la cessione di prodotti agricoli e alimentari;*
- il divieto di pratiche commerciali scorrette;*
- l'obbligo di rispettare i termini di pagamento delle forniture.*

*Le nuove regole per i contratti agroalimentari sono entrate in vigore pochi giorni fa e, in particolare, per le forniture di merci consegnate dal 24 ottobre 2012 in avanti. La norma transitoria, tuttavia, dispone che la regolarizzazione formale dei contratti in corso può essere effettuata fino al 31 dicembre 2012. Immediata, invece, l'entrata in vigore delle regole sulle pratiche commerciali sleali e sui termini di pagamento.*

*Tale considerazione impone a tutte le aziende operanti sul campo, un rapido screening dei rapporti di fornitura in essere e il loro adeguamento alla nuova normativa.*

***Le novità in sintesi***

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I TEMPI DI PAGAMENTO (art. 62 co.3 L.27/2012)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li><b>30 giorni</b> per i beni deperibili;</li><li><b>60 giorni</b> per i beni non deperibili;</li></ul> <p>a partire dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della <u>fattura</u>.</p> <p>Le modalità di emissione della fattura non sono cambiate, ma si applica la vigente normativa fiscale.</p> |
| <b>LA FORMA SCRITTA</b>                              | Il contratto può assumere qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle                                                                                                                                                             |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente per oggetto la cessione dei prodotti agroalimentari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>LE MERCI</b>                            | Va ripresa la definizione di " <b>prodotto deteriorabile</b> ": sono deteriorabili i prodotti agricoli, ittici e alimentari che riportano una data di scadenza inferiore a 60 giorni o che non sono stati sottoposti a trattamenti (compresa la refrigerazione) atti a prolungarne la durabilità. Sono deperibili <u>in ogni caso</u> la <b>carne e il pesce fresco e tutte le tipologie di latte</b> .                                                    |
| <b>LE SANZIONI</b> irrogate dall'Antitrust | Tre profili sanzionatori: <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>1°</b>: per chi non rispetta la forma scritta e o il contenuto minimo del contratto la sanzione va <b>da 516 a 20.000 euro</b>;</li><li>– <b>2°</b>: per chi impone condizioni contrattuali vietate la sanzione va <b>da 516 a 3.000 euro</b>;</li><li>– <b>3°</b>: per chi non rispetta i termini di pagamento la sanzione amministrativa va da <b>500 a 500.000 euro</b>.</li></ul> |

### ***Chi deve adempiere ai nuovi obblighi?***

---

Sono coinvolti tutti i **protagonisti della filiera agroalimentare**: dal produttore agricolo, alla industria trasformatrice, al commerciante, compreso il dettagliante.

Dunque facendo una carrellata dettagliata sono tenuti al rispetto dell'art. 62:

- agricoltori,
- produttori,
- industrie di trasformazione,
- centrali di acquisto,
- grande distribuzione,
- grossisti,
- intermediari,
- dettaglianti.

### ***Quali cessioni sono soggette ai nuovi obblighi?***

---

La normativa si applica alle **cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari**, la cui consegna avviene nel territorio italiano.

**Sono escluse**, pertanto:

- le cessioni nei confronti dei **privati consumatori**, cioè soggetti che acquistano i prodotti per il proprio consumo e non in qualità di utilizzatore professionale (ad es. una macelleria deve redigere il contratto in forma scritta quando cede le carni a un ristorante);
- cessioni effettuate dai **soci di cooperative agricole** alle cooperative stesse, cessioni effettuate ai soci di organizzazioni di produttori;
- cessioni di prodotti alimentari o agroalimentari **istantanee**, cioè con contestualità tra la consegna tra i prodotti ed il loro pagamento.

In relazione al riferimento territoriale introdotto nella norma, sono da ritenersi **escluse le esportazioni** dirette, triangolari, congiunte (quando i beni vengono preventivamente lavorati in Italia) e le cessioni intracomunitarie.

Se la norma parla di cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, si può ipotizzare che si applichi, invece, qualora si ricevano **forniture di prodotti da società estere**.

### ***Il contratto o la fattura parlante***

---

L'art. 62 del D.L. 1/2012, c.d. Decreto Liberalizzazioni, stabilisce che i contratti che hanno ad oggetto la cessione:

- di **prodotti agricoli**;
- e **prodotti alimentari**;

sono stipulati obbligatoriamente in **forma scritta e indicano a pena di nullità**:

- la durata,
- le quantità,
- le caratteristiche del prodotto venduto,
- il prezzo,
- le modalità di consegna
- e le modalità di pagamento.

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.B. Tale adempimento non si applica ai contratti conclusi con il consumatore finale.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Il **contratto è considerato nullo** (art. 62, comma 1) se non rispetta:

- la forma scritta;
- non contiene gli elementi sopra descritti.

Si riporta di seguito un **fac-simile di contratto**:

**CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI**  
(art.62 del DL 1/2012, conv. L.27/2012)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

- la società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ C.F: e P.Iva \_\_\_\_\_,

e

- la società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ C.F: e P.Iva \_\_\_\_\_,

**PREMESSO CHE**

- a) la parte venditrice svolge l'attività di commercio di prodotti alimentari, quali \_\_\_\_\_;  
b) la parte acquirente \_\_\_\_\_ svolge attività di \_\_\_\_\_ e a tal fine intende acquistare i prodotti alimentari dalla società \_\_\_\_\_;

**Si stipula e conviene quanto segue**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura;  
2) la parte venditrice, in persona del proprio titolare, dichiara espressamente di vendere, come in effetti con la sottoscrizione della presente scrittura vende, alla parte acquirente, che accetta, i seguenti prodotti alimentari:

| quantità                                   | qualità | prezzo unitario | totale |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|--------|
|                                            |         |                 |        |
|                                            |         |                 |        |
| <b>Totale</b>                              |         |                 |        |
| Il tutto maggiorato delle imposte di legge |         |                 |        |

- 3) la merce dovrà essere **consegnata** / ritirata con le seguenti modalità:

4) il presente contratto avrà **una durata di** \_\_\_\_\_ con inizio il \_\_\_\_\_ per terminare il \_\_\_\_\_;

5) **il pagamento del prezzo** delle forniture di cui al precedente punto 2) della presente scrittura, deve essere effettuato dalla parte acquirente alla parte venditrice entro il termine **di 30/60 gg. dalla data della fattura** a mezzo di:

a) bonifico bancario, dai \_\_\_\_\_ effettuarsi alle seguenti coordinate: \_\_\_\_\_;

b) \_\_\_\_\_

6) Altre clausole:

7) trattandosi di cessione soggetta da IVA non sussiste l'obbligo della registrazione del presente contratto;

8) per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 1321 e segg. del Codice Civile e dell'art. 62 del D.L. n.1/2012, conv. in L.27/2012

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Società venditrice

Società acquirente

Diffusa è la prassi secondo la quale a un ordine scritto viene data esecuzione senza un'accettazione formale o che non vi sia un ordine scritto. In questi casi, al fine di rispettare la disciplina dell'articolo 62, il contratto potrà comunque considerarsi valido attraverso la consegna dei prodotti e la successiva emissione della relativa fattura.

In questo caso le fatture (o altri documenti come documenti di trasporto o di consegna), al fine di essere conformi all'articolo 62, dovranno obbligatoriamente indicare tutti gli elementi essenziali al comma 1 dell'art. 62 (durata, quantità, prezzo, ecc.) e la seguente dicitura: "**Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27**", da cui consegue la definizione di documenti e fatture c.d. "parlanti".

La fattura e/o il DDT possono sostituire il contratto (che non diviene dunque più obbligatorio) laddove siano integrati degli elementi essenziali, venendo in tal modo a possedere tutti i requisiti obbligatori previsti dalla norma.

Si riporta di seguito un fac-simile di fattura e/o DDT integrato:

**FATTURA ACCOMPAGNATORIA****Impresa VENDITRICE**

Panificio Vidotto di Vidotto Giampaolo  
Via del grano n.5  
42016 Guastalla (RE)

**Impresa ACQUIRENTE**

Spett.le  
Carrefour S.p.A.  
Via delle Genziane n.4  
30026 Portogruaro (VE)

Fattura n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

| quantità          | qualità | prezzo unitario | totale |
|-------------------|---------|-----------------|--------|
|                   |         |                 |        |
|                   |         |                 |        |
| Totale imponibile |         |                 |        |
| IVA ____%         |         |                 |        |
| Totale fattura    |         |                 |        |

modalità di **consegna**: \_\_\_\_\_

modalità di **pagamento**: \_\_\_\_\_

**N.B.: entro il termine di 30gg (beni deperibili) o di 60gg (beni non deperibili) dalla data di ricevimento della fattura**

**"Assolve gli obblighi di cui all'art.62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1,**

*convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27"*

Dato che le clausole vanno indicate per iscritto prima della consegna dei beni, se queste sono inserite:

- **solo in fattura:** si deve trattare di fattura accompagnatoria;
- **in caso contrario** le clausole andranno inserite nel DDT (o in entrambi i documenti), il quale dovrà contenere **l'indicazione del prezzo**.

**DDT: DOCUMENTO DI TRASPORTO**

**Impresa VENDITRICE**

Panificio Vidotto di Vidotto Giampaolo

Via del grano n.5

42016 Guastalla (RE)

**Impresa ACQUIRENTE**

Spett.le

Carrefour S.p.A.

Via delle Genziane n.4

30026 Portogruaro (VE)

DDT n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

| quantità          | qualità | prezzo unitario | totale |
|-------------------|---------|-----------------|--------|
|                   |         |                 |        |
|                   |         |                 |        |
| Totale imponibile |         |                 |        |
| IVA ____%         |         |                 |        |
| Totale fattura    |         |                 |        |

**L'indicazione è obbligatoria in assenza di contratto a monte o ordine scritto integrato delle clausole essenziali**

modalità di **consegna**: \_\_\_\_\_

modalità di **pagamento**: \_\_\_\_\_

**N.B.: entro il termine di 30gg (beni deperibili) o di 60gg (beni non deperibili) dalla data di ricevimento della fattura**

**"Assolve gli obblighi di cui all'art.62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27"**

**N.B. Vighe l'obbligo di emettere (art. 5 c. 2 D.M. 17/07/2012) fattura separata** per cessioni di prodotti soggetti ai **termini di pagamento differenti** (dunque per cessioni sia di prodotti deperibili che non deperibili, oppure di generi agroalimentari e generi diversi).

***I termini di pagamento***

Per tali contratti il **pagamento del corrispettivo** deve essere effettuato:

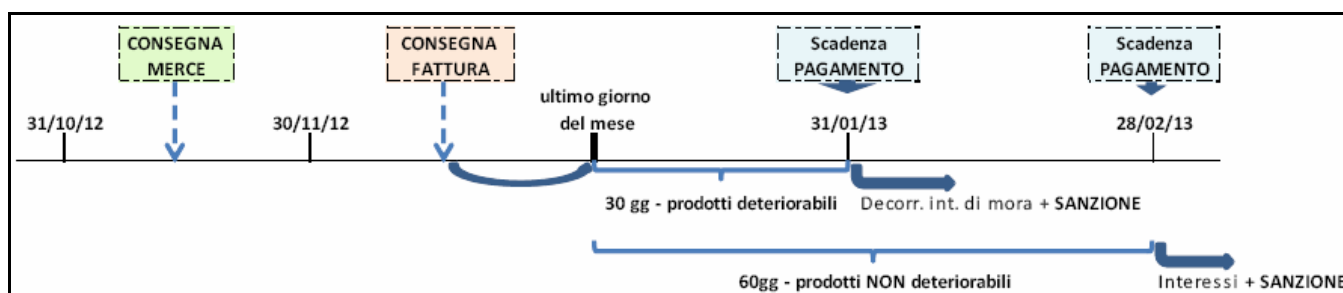
- per le merci deteriorabili entro il termine legale di **30 giorni**;
- e per tutte le altre merci entro il termine di **60 giorni**.

In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

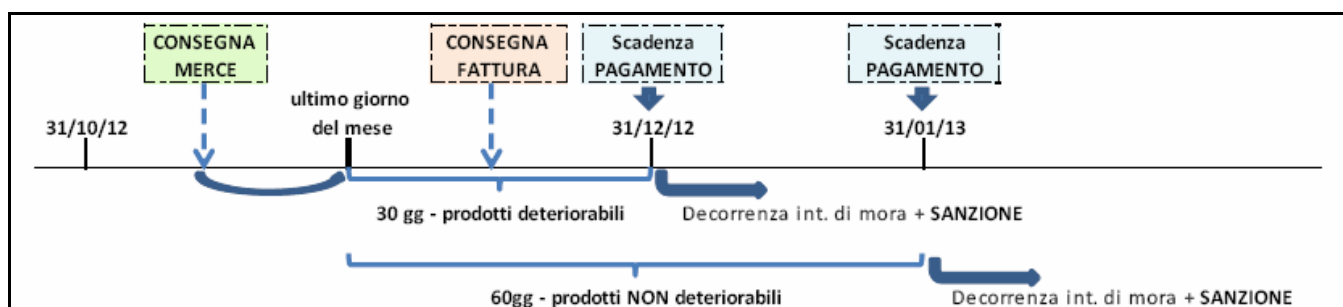
Il termine decorre sempre:

- dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura (caso 1);
- nell'incertezza circa la data di ricevimento, la fattura si presume ricevuta alla consegna dei prodotti (data del DDT) (caso 2).

**caso 1 - CON DATA CERTA (certificata da raccomandata A/r, PEC o altro mezzo equivalente, EDI o consegna a mano con sottoscrizione dell'acquirente):**



**Caso 2 - SENZA DATA CERTA:**



**In caso di ritardo nell'invio, le parti possono accordarsi sulla "retrodatazione" della data di ricezione tramite consegna "a mano".**

Il termine di pagamento, inoltre, varia al variare della natura deteriorabile dell'alimento.

L'art. 62 co.4 del D.L. 1/2012, come conv. dalla L. 27/2012, definisce "**prodotti alimentari deteriorabili**" i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

- a) prodotti agricoli, ittici e alimentari **preconfezionati** che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

- b) prodotti agricoli, ittici e alimentari **sfusi**, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
- c) **prodotti a base di carne** che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
- d) **tutti i tipi di latte**.

Dal tavolo tecnico tenutosi al cospetto del Ministero sono arrivate alcune indicazioni interessanti per gli operatori, in particolare circa la **definizione di "prodotto alimentare deperibile"**.

Il Ministero ha chiarito che le lettere a), b), c) e d) del comma 4 dell'articolo 62 **vanno lette separatamente e rappresentano singole tipologie di prodotto** che non tollerano il cosiddetto "combinato disposto". Dunque:

- per quanto riguarda i **termini di pagamento dei prodotti a base di carne**, il Ministero ha fornito un'interpretazione in tal senso: la carne, congelata o meno, e tutti i prodotti a base di carne in cui essa sia prevalente (ad esempio un sugo in cui essa abbia una quota superiore al 50%), sono considerati prodotti alimentari deperibili, dunque il pagamento deve avvenire da parte dell'acquirente dopo che sono trascorsi 30 giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura relativa. Ciò significa che la carne in scatola, con vita dichiarata di 3 anni, deve essere pagata a 30 giorni
- per quanto riguarda i **termini di pagamento di tutti i tipi di latte**, Uht, in polvere o condensato che sia, sono considerati prodotti alimentari deperibili, dunque il pagamento deve avvenire dopo che sono trascorsi 30 giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura relativa.
- il **pesce**, se fresco, sconta il regime dei 30 giorni, ma per esso può scattare il termine più lungo di 60 giorni in base della **dichiarazione di conservazione del produttore**.

---

## **Le sanzioni**

Le sanzioni possono trovare applicazione:

- **per ciascuna parte** contrattuale (fornitore e cliente) **oppure solo per una** di esse;
- sono differenziate a seconda degli obblighi che sono violati;
- hanno dei valori massimi estremamente variabili.

| SANZIONI APPLICABILI ALLE VIOLAZIONI DEI CONTRATTI AGROALIMENTARI |                                                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| SOGGETTO CHE COMMITTE LA VIOLAZIONE                               | VIOLAZIONE                                                                      | SANZIONE APPLICABILE                  |
| CONTRAENTE                                                        | NON DÀ FORMA SCRITTA AL CONTRATTO E/O NON INCLUDE TUTTI GLI ELEMENTI PRESCRITTI | SANZIONE<br><b>516 – 20.000 euro</b>  |
| CONTRAENTE                                                        | IMPONE CONDIZIONI CONTRATTUALI VIETATE                                          | SANZIONE<br><b>516 – 3.000 euro</b>   |
| DEBITORE                                                          | EFFETTUA IL PAGAMENTO OLTRE I 30/60 GG.                                         | SANZIONE<br><b>500 – 500.000 euro</b> |

Nel determinare la sanzione, l'Antitrust terrà conto:

- ⇒ del **fatturato** dell'azienda (grande distribuzione o piccola distribuzione);
- ⇒ della **ricorrenza** delle relazioni (recidiva o meno);
- ⇒ della **misura dei ritardi** (piccoli ritardi o meno).

Non è chiaro se possa trovare applicazione l'istituto del cumulo giuridico, che prevede l'applicazione della sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Trattandosi di **norma amministrativa** (e non fiscale) dovrebbe trovare applicazione il cumulo ex L. 689/1981.

***Distinti saluti***

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍*